

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: 104_SERVIZIO 04 - REGISTRO DELLE IMPRESE 26/03/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

« ATTIVITA' ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA » N. 10

**OGGETTO : CANCELLAZIONE INDIRIZZI PEC REVOCATI: AVVIO DEL
PROCEDIMENTO.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

VISTI la delibera della Giunta camerale n. 227 del 19 dicembre 2013, che ha redistribuito le competenze fra i dirigenti e la determinazione del Segretario Generale n. 96 del 28 dicembre 2017, che ripartisce le competenze tra i dirigenti, al fine dell'assunzione dei relativi impegni di spesa riferiti all'esercizio 2018 e rilevata che la competenza è del Dirigente dell'area 1 – *Attività anagrafico certificative*;

VISTO l'art. 16 comma 6 e 6 bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impone, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

VISTA la direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero di Giustizia n.2608 del 13 luglio 2015 che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il data base INI-PEC, è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare gli indirizzi PEC revocati;

RITENUTO che la Direttiva Ministeriale richiede l'aggiornamento d'ufficio degli indirizzi PEC iscritti quando ciò non venga comunicato dalle imprese;

CONSIDERATO che la Direttiva utilizza la locuzione "cancellazione dal Registro delle Imprese" (art. 2191) al fine di esprimere l'esigenza di pubblicare nei registri delle imprese le sole informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati;

VALUTATO che gli eventi che portano all'aggiornamento dell'indirizzo PEC sono

riconducibili al procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) quando si tratta di indirizzi che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, quando si tratta di indirizzi non più utilizzabili dall'impresa perché ad essa non univocamente riferiti;

VALUTATO che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi da Infocamere spca sono classificabili nelle ipotesi sopra descritte e che sussistano pertanto i motivi per avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio – ai sensi dell'art. 2190 c.c. – allo scopo di aggiornare le notizie ad essi riferite, così come disposto dalla Direttiva sopra richiamata;

CONSIDERATO che l'iscrizione d'ufficio della notizia che l'indirizzo PEC non è attribuibile all'impresa compete al Giudice del Registro delle Imprese, il quale provvede in caso di inerzie dei soggetti obbligati dopo che l'Ufficio li abbia invitati ad adempiere in base all'art. 2190 c.c.;

PRESO ATTO che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria;

CONSIDERATO che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a danno delle imprese inadempienti, che consiste nella sospensione del procedimento e nell'eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti da queste eventualmente trasmessi all'Ufficio (v. disposizione sopra richiamata e parere del Consiglio di Stato, reso al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 1714/2013 del 10 aprile 2013);

VALUTATO pertanto che le PEC revocate debbano essere eliminate dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di avere conoscenza dell'inadempimento;

RITENUTO OPPORTUNO procedere in una prima fase con la cancellazione d'ufficio delle PEC revocate ai sensi dell'art. 2190 c.c. come da elenco trasmesso da Infocamere spca;

CONSIDERATO che il numero di PEC revocate è molto elevato (allo stato n. 7.235) e che, conseguentemente, sia ugualmente molto elevato il numero dei singoli procedimenti amministrativi da avviare;

CONSIDERATO altresì che la modalità di notificazione ordinaria si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile, nella maggior parte dei casi, all'inadempimento da parte della stessa impresa obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adot-

tarsi a cura del Giudice del Registro, non appare ragionevole, in funzione di un principio generale di economicità, procedere alla comunicazione di avvio del procedimento con le modalità ordinarie, ovvero con singoli provvedimenti;

VISTO inoltre l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

RITENUTO che la norma appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale potrà essere analogamente emanato dal Giudice del Registro delle Imprese in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo”, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità formali;

VALUTATO inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, non coperti da alcune entrate corrispondenti, e che tali costi, essendo relativi ad cd. “consumi intermedi”, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50 comma 3 del D.L. 24.04.2014 n 66, convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, su base annua, un'ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2010);

VALUTATO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è “on line” e consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA di Vicenza;

VALUTATO alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **quarantacinque giorni**, consenta di diffondere am-

piamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

RITENUTO OPPORTUNO rafforzare la pubblicità attuata tramite l'albo camerale come espressa al punto precedente, con la trasmissione della comunicazione di apertura del procedimento di cancellazione massiva di PEC delle imprese destinatarie del provvedimento agli ordini professionali e alle associazioni di categoria economiche;

CONSIDERATO infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

ACCERTATA la regolarità tecnico – amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente, la regolarità contabile e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

- che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC revocati come da elenco trasmesso da Infocamere spca, (allegato 1 al presente provvedimento) avvengano mediate pubblicazione per **quarantacinque giorni** nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990. Decorso tale periodo le comunicazioni resteranno disponibili alla consultazione nell'archivio digitale dell'albo;
- di trasmettere altresì la comunicazione agli ordini professionali e alle associazioni di categoria economiche circa l'apertura del procedimento di cancellazione massiva di PEC delle imprese destinatarie del provvedimento;

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

(Dr. Michele Marchetto)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche.